

# COMUNE DI FALCONARA ALBANESE

(Provincia di Cosenza)

Deliberazione ..... del Consiglio Comunale

n. 08 del 13/06/2012

**OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU).**  
**Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012**

L'anno duemiladodici, il giorno 29 del mese di Maggio, alle ore 20,15 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari di Falconara Albanese, si è riunito il Consiglio Comunale.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali:

N. ORD	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	CONTI ERCOLE	X	
2	PETRUNGARO ROBERTO	X	
3	LENTI MAURIZIO	X	
4	ROCCO DOMENICO	X	
5	CARBONE ANTONIO		X
6	DE VIRGILIIS MARIANO	X	
7	GENOESE ARCANGELO	X	
8	NUDO SANDRO	X	
9	PARISI BENITO	X	
10	PORCO GIUSEPPE		X

ASSEGNATI N. 10

PRESENTI N. 08

IN CARICA N. 10

ASSENTI N. 02

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,

Presiede il signor Conti Ercole nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario comunale Dott. Fedele Vena.

La seduta è pubblica

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

*“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (...).*

*8-bis. (...)*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.*

*10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà*

*o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".*

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 13, in data 22/02/1999 e ss. mm. ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

### PROPONE

1) di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni .....	<b>9,50</b>
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .....	<b>4,00</b>
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	<b>2,00</b>
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.....	<b>7,60</b>
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.....	<b>7,60</b>
6	Immobili locati .....	<b>7,60</b>


7	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	5,00
8	aree fabbricabili	7,60

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Per ogni figlio a carico inferiore ad anni 26 (massimo per 8 figli)	50,00

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Sindaco



Vista la proposta avente per oggetto: Imposta Municipale propria (IMU).  
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

**PARERI**

UFFICIO CONTABILE AMMINISTRATIVO Settore 1 :

Si esprime parere favorevole, limitatamente a quanto di propria competenza, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000:

Falconara Albanese II

**Il Responsabile dell'Ufficio**

Giuseppe Zappa

UFFICIO DEMOGRAFICO Settore 2 :

Si esprime parere favorevole, limitatamente a quanto di propria competenza, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000:

Falconara Albanese II

**Il Responsabile dell'Ufficio**

Tocci Giovanni

UFFICIO TECNICO settore 3 :

Si esprime parere favorevole, limitatamente a quanto di propria competenza, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000:

Falconara Albanese II

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Rosario Sessa

UFFICIO AFFARI LEGALI Settore 4 :

Si esprime parere favorevole, limitatamente a quanto di propria competenza, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000:

Falconara Albanese II

**Il Segretario Comunale**

Dott. Eneide Vena

**Oggetto: Imposta municipale propria(IMU)-Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.**

**Il Sindaco:** per come già detto l'UMU sostituisce l'ICI. La parte in cui i comuni possono maggiormente incidere sono le aliquote. Lo stato per ogni Ente si è fatto il calcolo di quanto può ricavare. Non solo, in base a questo calcolo di natura potenziale e più o meno condivisibile, ha ridotto i trasferimenti erariali. Falconara è stata falciata infatti vi è una riduzione di oltre centomila euro che devono essere recuperati attraverso una accorta opera di bilanciamento delle aliquote tra prima e seconda casa.

Sono state eseguite insieme all'ufficio varie simulazioni e le aliquote che sono risultate assicurare lo stesso gettito Ici sono quelle che oggi si propongono all'attenzione del consiglio. Fondamentalmente 9.50 per mille seconde case e 4 per mille le prime case.

**Il cons. Nudo:** ritiene l'aliquota sulla seconda casa al 9,50 per mille esagerata ed è destinata a portare scompensi elevati. Queste aliquote ricadono principalmente su chi ha un'attività. Sarebbe stato necessario revisionare la base imponibile controllando la reale situazione degli immobili.

**Il Sindaco:** si tratta di una situazione che riguarda poche unità immobiliari, che potrebbero, previo accertamento, dare un'entrata maggiore. Le aliquote elevate incidono sulle seconde case, mentre le altre situazioni non vengono particolarmente incise. Approvare queste aliquote per come proposte costituisce un atto di responsabilità.

**Il cons. Nudo** conferma che anche per la seconda casa l'aliquota del 7,60 per mille poteva andare bene.

**Il Sindaco:** ma senza la maggiorazione come si fa a compensare i minori trasferimenti dello stato. Non si tratta di qualche migliaio di euro ma di oltre centomila. Non si sta facendo una speculazione sui cittadini, si sta assicurando il pareggio di bilancio che altrimenti non ci sarebbe.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta avente a oggetto: "Imposta municipale propria(IMU)-Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012";

**Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;

**Acquisiti** i pareri di legge

Su 8 consiglieri presenti e votanti con n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari (Nudo e parise);

### **DELIBERA**

- I. Di approvare la proposta del Sindaco avente oggetto "Imposta municipale propria(IMU)-Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012;" che forma parte


integrante e sostanziale del presente atto e qui s'intende espressamente richiamata, confermata e trascritta.

### **Il consiglio Comunale**


Successivamente, su proposta del Sindaco con n. 6 voti favorevoli e 2 astenuti (Nudo e Parise) riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 comma 4' del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000

**La presente deliberazione viene come di seguito sottoscritto**

Il Segretario Comunale  
Dott. Vera Fedele



Il Sindaco  
(Geom. Ercole Conti)



Prot. n. 2942 del 19-07-12

Albo n. 437 del 19-07-12

Comune di Falconara Albanese  
(Provincia di Cosenza)

Si attesta che copia della sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Falconara A., addì \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale                      Il Segretario comunale

Comune di Falconara Albanese  
(Provincia di Cosenza)

Si attesta che copia della sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal 19-07-12

al 02-08-12  
Falconara A., addì \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale                      Il Segretario comunale

Comune di Falconara Albanese  
(Provincia di Cosenza)

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D Lgvo 267/2000

θ-poiché dichiarata immediatamente eseguibile;

θ-dccorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Falconara A., addì \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale

Il Responsabile del servizio amministrativo